SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 246

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 247

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2011.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Antonio Catricalà.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. Antonio Catricalà è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario prof. Antonio Catricalà le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta

Art. 1.

In attesa di una definitiva determinazione delle materie delegate, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Antonio Catricalà è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed agli affari del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Al Sottosegretario di Stato prof. Antonio Catricalà è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e i compiti relativi alle Autorità amministrative indipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 17 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 245

11A15417

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3983).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n.3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3886 del 9 luglio 2010 e n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonché la nota del 23 novembre 2011 del Presidente della regione Calabria;

Vista la nota con la quale il Generale Graziano Melandri ha rassegnato le proprie dimissioni da Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, nonché la nota del 18 novembre 2011 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha accettato le medesime;

Ravvisata la necessità di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità delle iniziative necessarie per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dott. Vincenzo Maria Speranza è nominato Commissario delegato in sostituzione del Generale Graziano Melandri per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15413

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 2011.

Modifica del decreto 27 gennaio 2005 concernente l'istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con il quale sono definite le attribuzioni del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all'istituzione ed alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con i quali sono stati definiti rispettivamente i servizi di polizia stradale ed il relativo espletamento;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 recante «Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 27 gennaio 2005, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'interno il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino la viabilità stradale e autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese;

Visto il proprio decreto 28 aprile 2006 recante il «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;

Considerata la necessità, alla luce delle esperienze maturate, di rendere ancor più efficace ed incisiva l'attività del menzionato Centro di coordinamento nazionale, mediante adeguati e mirati interventi;

Ritenuto che la modifica della denominazione del medesimo Centro in «Viabilità Italia» e la creazione del relativo logo possono rendere maggiormente ed immediatamente riconoscibile ed accessibile la struttura;

Ritenuto altresì necessario, per le finalità suddette, di dover integrare la composizione del predetto Centro con un ulteriore rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, limitatamente alla fase della pianificazione generale, con qualificati rappresentanti rispettivamente, dell'Ispettorato Vigilanza Concessionarie Autostradali dell'ANAS S.p.A., dell'Unione delle Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Ritenuto di semplificare la disciplina inerente le modalità di nomina dei componenti il cennato organismo, procedendo pertanto all'abrogazione del comma 6 dell'art. 2 del D.M. 27 gennaio 2005;

Ritenuto indispensabile, in considerazione delle modifiche organizzative del Dipartimento della protezione civile, di individuare nel Centro di coordinamento nazionale denominato «Sistema», che opera presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, la struttura con la quale deve essere assicurato un costante flusso di comunicazione da parte delle strutture operative del Servizio polizia stradale, e di indicare il settore meteo del Centro funzionale centrale del Dipartimento della protezione civile quale struttura competente per l'attività di previsione cui Viabilità Italia fa riferimento per lo svolgimento della propria attività;

Ritenuto inoltre di dover procedere all'abrogazione del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 27 gennaio 2005, al fine di rendere il testo del decreto coerente con l'evoluzione normativa intervenuta in materia di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione e logo

1. Il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, già istituito presso il Ministero dell'interno con D.M. del 27 gennaio 2005, assume la denominazione di Viabilità Italia.

2. Le caratteristiche del logo di Viabilità Italia sono definite nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni modificative in ordine alla composizione

1. Viabilità Italia è integrata, nella sua composizione, da un ulteriore rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza nonché, limitatamente alle attività di pianificazione generale di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. 27 gennaio 2005, da un rappresentante rispettivamente dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostrada-

li dell'ANAS S.p.A., dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

2. Alla nomina dei componenti di Viabilità Italia si provvede mediante formale designazione da parte delle amministrazioni, enti ed associazioni che la compongono. Le designazioni sono raccolte presso il Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. All'articolo 2 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 6 è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni modificative delle modalità organizzative e di funzionamento

1. Viabilità Italia, quando attivata, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi nonché sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Centro di coordinamento nazionale denominato Sistema, che opera presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento della propria attività Viabilità Italia fa riferimento all'attività di previsione svolta dal settore meteo del Centro funzionale centrale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004, n. 59.

3. All'articolo 3 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 4.

Eventi emergenziali di protezione civile

1. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile, restano ferme le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. All'articolo 5 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 2 è abrogato.

Art. 5.

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

VIABILITÀITALIA

11A15217

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto « CEFORP – Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica » ad istituire e ad attivare nella sede di Settignano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 gennaio 2011 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «CEFORP – Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «CEFORP – Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Settignano (Firenze) - Via G. D'Annunzio, 209, presso «Istituto Santa Marta» - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 4 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento in quanto evidenzia la mancanza di una chiara definizione del modello di riferimento, nonché una frammentazione delle competenze e specializzazioni dei docenti che non può che creare frammentazione nel piano didattico-formativo; inoltre le integrazioni non sanano le rilevazioni già evidenziate nella precedente valutazione;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «CEFORP – Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» con sede in Settignano (Firenze) – Via G. D'Annunzio, 209, presso «Istituto Santa Marta» - per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15218

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 31 ottobre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 82833 del 24 ottobre 2011, che ha disposto per il 31 ottobre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 82833 del 24 ottobre 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 3,535. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,244.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 3,297 ed a 4,523.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A15338

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2011.

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

Visto in particolare l'articolo 4, comma l, della citata legge, secondo cui i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai tini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;

Considerato che fra i titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro è compreso il titolo di Operatore di vigilanza e ispezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, mentre non figura il titolo di Guardia di sanità previsto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

Considerato che le due figure professionali risultano corrispondenti quanto a mansioni e competenze e si differenziano esclusivamente per le strutture presso cui vengono impiegate, essendo gli Operatori di vigilanza e ispezione in servizio presso le aziende sanitarie e le Guardie di sanità presso il Ministero della sanità, ora Ministero della salute;

Visto il parere n. 4442/2010, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che, in ossequio al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, è corretto procedere all'integrazione del citato decreto ministeriale 27 luglio

2000 ricomprendendo, fra i titoli ritenuti equipollenti a quello di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, anche quello di Guardia di sanità;

Visto che nel Comando Carabinieri per la tutela della salute è confluito anche il personale del Comando antidroga, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 1996, come modificato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2008, al fine di fronteggiare in modo più efficace tutte le emergenze in materia di sanità pubblica;

Considerato che gli ufficiali, i marescialli e i brigadieri in servizio presso il Comando Carabinieri per la tutela della salute che hanno superato, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999, corsi di specializzazione presso Istituti militari di istruzione o presso il Ministero della salute: svolgono la vigilanza istituzionale nelle materie della sicurezza alimentare, sanitaria, farmaceutica, polizia veterinaria, cosmetovigilanza, biocidi, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e diagnostici in vitro e lotta al doping; effettuano ispezioni e impartiscono prescrizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere, fra i titoli equipollenti a quello di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: *a)* quello di Guardia di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, conseguito entro e non oltre la data di entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999; *b)* quello in possesso degli ufficiali, dei marescialli e dei brigadieri in servizio al Comando Carabinieri per la tutela della salute che hanno effettuato corsi di specializzazione presso Istituti militari di istruzione o presso il Ministero della salute prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:

Guardia di sanità - decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

11A15215

DECRETO 3 novembre 2011.

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, della citata legge, secondo cui i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1998, n. 316, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;

Considerato che fra i titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare non sono compresi i titoli di tecnico cardioangiochirurgia, di tecnico

di cardiochirurgia e di tecnico di cardiologia conseguiti a seguito di corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere, fra i titoli equipollenti a quello di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, anche i titoli di tecnico di cardioangiochirurgia, di tecnico di cardiochirurgia e di tecnico di cardiologia conseguiti a seguito di corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali, conseguiti entro e non oltre la data di entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:

Tecnico di cardioangiochirurgia - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, n. 769;

Tecnico di cardiologia - decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre, n. 1475;

Tecnico di cardiochirurgia - Statuto Università degli Studi «La Sapienza» di Roma - giugno 1978 (Statuto modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, che ha soppresso la scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia e sostituita con la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria).

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

11A15216

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 novembre 2011.

Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che si applica a partire dal 4 dicembre 2011;

Considerato che, ferme restando le disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, in attesa dell'emanazione della completa disciplina della materia è urgente definire le procedure e le attività che consentano dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del Regolamento comunitario;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

Vista la legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge comunitaria 2009);

Ritenuto necessario dettare le disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009;

Considerato che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i compiti già attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare salva la disciplina in materia di accesso alla professione già recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonché l'assetto normativo vigente;

Visto il protocollo d'intesa Governo – Associazioni dell'autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011;

Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attività di trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Art. 3.

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:

a) dimostrare o aver dimostrato l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto.

3. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

Gestore dei trasporti

1. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere, alternativamente:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2. In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.

3. Qualora un'impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente oppure, qualora non coincidente, all'organo vigilante di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente.

4. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 3 l'impresa non ha provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell'idoneità professionale, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

5. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l'impresa è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all' autorità competente oppure all'organo vigilante, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente.

6. Se, nei casi di cui al comma 5, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell'idoneità professionale entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del presente decreto provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Art. 5.

Requisito di stabilimento

1. Il requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 è soddisfatto con le modalità stabilite con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita dall'articolo 5, lettera *a)*, del

regolamento (CE) n. 1071/2009 nonché le caratteristiche che deve avere la sede operativa come definita dalla lettera *c)* del citato articolo e le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse.

Art. 6.

Requisito dell'onorabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1071/2009, per le imprese di trasporto su strada il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti di cui all'articolo 4:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;

d) dall'impresa, in quanto applicabile.

2. Con riferimento alla normativa nazionale, in attesa dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, nei settori elencati dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) 1071/2009, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi della delega di cui all'art. 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 7.

Requisito dell'idoneità finanziaria

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:

a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;

b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1;

Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata

Art. 8.

Requisito della idoneità professionale

1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4, al fine di dirigere l'attività di trasporto.

2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed è accertato con il superamento dell'esame scritto di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone di due prove:

a) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta;

b) esercizi scritti e studi di casi.

Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto per il 60 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera *a)* e per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera *b)*. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera *a)* ed al 40 per cento per la prova di cui alla lettera *b)*.

3. Possono partecipare alle prove di esame le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Gli esami scritti per l'idoneità professionale sono organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato.

5. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado possono richiedere alla provincia di partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un corso di formazione preliminare qualora nel territorio della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4, non sia stato attivato un corso di formazione preliminare nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame.

6. I titolari di un attestato di idoneità professionale devono frequentare un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzato dagli stessi organismi previsti al comma 3. I titolari di attestato di idoneità professionale che non abbiano diretto un'impresa di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima di poter essere designati come gestore, alla medesima tipologia di formazione.

7. Il requisito di idoneità professionale è dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciato dalle Province.

8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i quesiti degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui ai commi 3 e 6.

9. I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

10. Coloro che risultino titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali, possono continuare a svolgere l'attività di gestore per imprese che operano sia in ambito nazionale che internazionale. Qualora siano titolari di attestato rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad esercitare l'attività di trasportatore su strada esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio dell'attività in ambito internazionale è necessario dimostrare il superamento dell'esame per il requisito dell'idoneità professionale, ovvero la titolarità di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.

Art. 9.

Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada
Autorità competente

1. Le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente autorizzate ai fini dell'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009.

2. L'autorizzazione per l'esercizio della professione è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni.

3. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all'esercizio della professione, nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

4. L'Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell'impresa richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298. L'iscrizione all'Albo presuppone l'avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla sede principale del richiedente l'autorizzazione, e che provvedono alla tenuta degli albi provinciali.

5. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento e di quello di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione.

6. L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto comporta l'autorizzazione per l'esercizio della professione.

7. I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su strada dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni.

8. I procedimenti amministrativi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

9. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché, ove del caso, veicoli rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non può mai essere inferiore a due anni. Ove l'impresa, successivamente all'inizio dell'attività, si trovasse ad esercitare solo con uno o più autoveicoli acquisiti in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente, per almeno un veicolo tale contratto non potrà avere durata inferiore a due anni. Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, qualora l'impresa abbia effettuato l'accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilità tramite locazione

o comodato non è ammessa. Non è mai ammessa l'acquisizione di veicoli in disponibilità tramite contratto di locazione con conducente o di comodato con conducente.

10. Con la stessa procedura del comma 9, primo periodo, e nel rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto merci su strada per conto di terzi acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.

11. Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell'impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la tipologia di autorizzazione rilasciata.

12. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di persone su strada, dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa acquisizione del titolo legale per l'accesso al mercato presso l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di trasporto richiesta ed in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione all'amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini della segnalazione dell'inizio delle attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.

13. L'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

Art. 10.

Sanzioni e ricorsi

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 6 del presente decreto, per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009").

Art. 11.

Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore

1. E' istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada. Il Registro è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. Il Registro è composto di due sezioni separate:

1. la prima, denominata sezione imprese e gestori, contiene almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)* del regolamento (CE) 1071/2009;

2. la seconda, denominata sezione sanzioni, contiene almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere *e)* ed *f)* del regolamento (CE) 1071/2009.

3. L'accesso alla sezione imprese e gestori per la consultazione dei dati è reso disponibile al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ed è pubblico, previo adempimento degli obblighi fissati con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4. Con separati decreti del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i dati da inserire nel Registro di cui al comma 1, fissati i termini e le modalità di inserimento dei dati, le autorità competenti a questo fine e quelle autorizzate ad accedere al Registro.

5. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) 1071/2009, fino al 31 dicembre 2015, nella sezione sanzioni del Registro sono inserite solo le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, per le quali è stata inflitta una sanzione o condanna definitiva.

6. Ai fini dell'interconnessione dei Registri elettronici nazionali in tutta l'Unione europea (ERRU), a decorrere dal 1° gennaio 2013 o da altra data fissata dalle autorità dell'Unione europea, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si considerano solamente i dati minimi di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, lettere da *a)* ad *f)*.

7. Il Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge tale funzione anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, disciplina gli eventuali ulteriori profili amministrativi e procedurali, anche non compresi negli articoli che precedono, che si rendessero necessari per la compiuta applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del presente decreto, nonché in funzione dell'eventuale coordinamento con la normativa nazionale vigente.

2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui all'articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) impresa già dispensata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;

b) impresa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) impresa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria o il rilascio dell'autorizzazione internazionale.

4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi prive di idoneità finanziaria e professionale, nonché le restanti imprese di trasporto su strada già in attività, comprese le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, secondo le procedure ed i termini stabiliti con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che prevederà, ove possibile, il ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione dell'attività e con la perdita dei requisiti per l'accesso al mercato.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento.

6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"), s'intendono applicabili le sanzioni, connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 13.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) 1071/2009.

Roma, 25 novembre 2011

Il capo dipartimento: FUMERO

11A15416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio per la Tutela del vino Lessini Durello D.O.C., intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 236 del 10.10.2011- Supplemento Ordinario n. 217;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei Vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini", in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei Vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini" ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini"é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di Origine Controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini", provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "LESSINI DURELLO" O "DURELLO LESSINI"

Articolo 1

La denominazione d'origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" è riservata ai vini che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- "Lessini Durello o Durello Lessini" spumante
"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante riserva

Articolo 2

Il vino a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Durella per almeno 85%; possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, i vitigni Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello o Durello Lessini" comprende:

a) Provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena.

b) Provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

La zona risulta così delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando le località Binello e momello. Attraversa il centro abitatodi Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratti verso nord la provinciale della Val d' Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragna fino a quota 149 in località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localitàPanizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e successiva 284 Prende la strada che porta a Tregnago passando

per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Colli a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue luogo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani(quota 547) ; di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216 Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la statale n.46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Ca' de Tommasi e Pilastro.

Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano procede fino a Sovizzo costeggiando la strada della Valdiezza. Si segue quindi la strada verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra la strada per le contrade Busa, Pilotto, Vallorona. Allo stop si segue la strada a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia il bivio per località Monteschiavi. Al bivio per Contrà Vallorona, Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette località andando diritto fino ad arrivare in fondo a via Vallorona. Si prosegue a destra, seguendo l'unghia del monte, per Valdimolino. Si prosegue per la strada che va a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore (strada Cavallara). Si prosegue quindi per la strada dei Bastian fino a incrociare la strada che proviene da Castelgomberto. Si prosegue per la strada dei Bernuffi, procedendo a sinistra fino a raggiungere l'abitato di Sant'Urbano. Al bivio si gira a sinistra seguendo la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa Cattani si gira a destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in località Bastia Bassa, quindi si prosegue per la località Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina.

Dopodichè si gira a destra per ricongiungersi con la SS 246 girando a sinistra verso la Montorsina e includendo nell'area il sito dei Castelli di Giulietta e Romeo.

Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge via Mieli. Dall'incrocio via Mieli si prosegue a sinistra per la località Belloccheria considerando come area delimitata quella che segue l'unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa. Da qui si procede verso il centro abitato di Montebello via Castelletto giungendo fino all'incrocio della strada della Mira. Da qui si procede per la strada Contrada Selva fino all'incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo.

Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione La Guarda a circa 300 metri da questa località svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che segue verso nord fino a quota 143.

Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderina congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini " Lessini Durello o Durello Lessini " devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti per essere idonei alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere posti in giacitura acclive; sono in ogni caso esclusi quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. con una carica massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila.
Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 per le varietà Durella e Garganega e 3.000 per il Pinot nero, Chardonnay e Pinot bianco.
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso..
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini " Lessini Durello o Durello Lessini " non deve essere superiore a tonnellate 16 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata " Lessini Durello o Durello Lessini " devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le caratteristiche.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello o Durello Lessini" devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.
Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa è raccolta al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. La resa compresa la percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino "Lessini Durello o Durello Lessini" spumante deve essere ottenuto esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2. Tale vino può essere commercializzato nei tipi extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec.
Il vino "Lessini Durello o Durello Lessini" spumante riserva deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino sui lieviti per almeno 36 mesi. Tale periodo decorre dalla data di tiraggio, comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.
La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto.

Articolo 6

I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante
- spuma: fine, persistente;
- colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato;
- sapore: da extrabrut a demisec;
- titolo alcolometrico totale volumico minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 6,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante riserva
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino, più o meno carico;
- odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;
- sapore: da extrabrut a demisec;
- titolo alcolometrico totale volumico minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Secondo tradizione è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell’acidità totale e dell’estratto secco.

Articolo 7

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata " Lessini Durello o Durello Lessini " è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello o Durello Lessini" può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Il termine millesimato è accompagnato obbligatoriamente dal riferimento dell’anno di produzione delle uve.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello o Durello Lessini" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 9 litri. Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3 è obbligatorio l’uso del tappo fungo in sughero; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l’uso del tappo a vite.
Le bottiglie contenenti i vini "Lessini Durello o Durello Lessini", devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE	B448	X	077	1	X	X	B	0	X	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE EXTRA BRUT	B448	X	077	1	X	X	B	0	F	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE BRUT	B448	X	077	1	X	X	B	0	G	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE EXTRA DRY	B448	X	077	1	X	X	B	0	H	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE DRY	B448	X	077	1	X	X	B	0	I	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE DEMI SEC	B448	X	077	1	X	X	B	0	L	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE RISERVA	B448	X	077	1	A	X	B	1	X	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE RISERVA EXTRA BRUT	B448	X	077	1	A	X	B	1	F	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE RISERVA BRUT	B448	X	077	1	A	X	B	1	G	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE RISERVA EXTRA DRY	B448	X	077	1	A	X	B	1	H	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE RISERVA DRY	B448	X	077	1	A	X	B	1	I	Nuovo
LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI SPUMANTE RISERVA DEMI SEC	B448	X	077	1	A	X	B	1	L	Nuovo

11A15046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Nucleus»

Estratto determinazione n. 2726 del 14 novembre 2011

Medicinale: VALSARTAN NUCLEUS

TITOLARE AIC: Nucleus ehf. - Naustanesi, 116 Reykjavik, Islanda

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825010/M (in base 10) 16XW5L (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825022/M (in base 10) 16XW5Y (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825034/M (in base 10) 16XW6B (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825046/M (in base 10) 16XW6Q (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825059/M (in base 10) 16XW73 (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825061/M (in base 10) 16XW75 (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825073/M (in base 10) 16XW7K (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825085/M (in base 10) 16XW7X (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825097/M (in base 10) 16XW89 (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825109/M (in base 10) 16XW8P (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825111/M (in base 10) 16XW8R (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825123/M (in base 10) 16XW93 (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825135/M (in base 10) 16XW9H (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825147/M (in base 10) 16XW9V (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825150/M (in base 10) 16XW9Y (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825162/M (in base 10) 16XWBB (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825174/M (in base 10) 16XWBQ (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825186/M (in base 10) 16XWC2 (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825198/M (in base 10) 16XWCG (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825200/M (in base 10) 16XWCJ (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825212/M (in base 10) 16XWCW (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825224/M (in base 10) 16XWD8 (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825236/M (in base 10) 16XWDN (in base 32)

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825248/M (in base 10) 16XWF0 (in base 32)

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825251/M (in base 10) 16XWF3 (in base 32)

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825263/M (in base 10) 16XWFH (in base 32)

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825275/M (in base 10) 16XWFV (in base 32)

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825287/M (in base 10) 16XWG7 (in base 32)

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825299/M (in base 10) 16XWGM (in base 32)

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825301/M (in base 10) 16XWGP (in base 32)

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825313/M (in base 10) 16XWh1 (in base 32)

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825325/M (in base 10) 16XWHF (in base 32)

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825337/M (in base 10) 16XWHT (in base 32)

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825349/M (in base 10) 16XWJ5 (in base 32)

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825352/M (in base 10) 16XWJ8 (in base 32)

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 280 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825364/M (in base 10) 16XWJN (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

40 mg, 80 mg, 160 mg di valsartan

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa, microcristallina

Croscarmellosa sodica

Povidone K29-K32

Talco

Magnesio stearato

Silice colloidale anidra

Rivestimento con film

Alcol polivinilico

Macrogol 3350

Talco

Lecitina (contiene olio di soia) (E322)

Titanio diossido (E171)

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172) (solo per le compresse da 80 mg e 160 mg)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:

Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08

Malta

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

Chuannan No. 1 Branch Factory of Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016, Cina

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Per il dosaggio da 40 mg:

Infarto miocardico recente

Trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica dopo infarto del miocardio recente (12 ore-10 giorni).

Insufficienza cardiaca

Trattamento dell’insufficienza cardiaca quando non possono essere utilizzati gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), oppure come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati i beta-bloccanti.

Per i dosaggi da 80 mg e 160 mg:

Ipertensione

Trattamento dell’ipertensione essenziale

Infarto miocardico recente

Trattamento di pazienti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica dopo infarto del miocardio recente (12 ore – 10 giorni).

Insufficienza cardiaca

Trattamento dell’insufficienza cardiaca quando non possono essere utilizzati gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), oppure come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati i beta-bloccanti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

“40 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825022/M (in base 10) 16XW5Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 4,32

Confezione

“40 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825085/M (in base 10) 16XW7X (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 4,32

Confezione

“80 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 040825150/M (in base 10) 16XW9Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 5,75

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 10,79

Confezione

“80 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825212/M (in base 10) 16XWCW (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 5,75

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 10,79

Confezione

“160 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040825275/M (in base 10) 16XWFV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 7,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 13,56
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PE
AIC n. 040825337/M (in base 10) 16XWHT (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 7,23
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 13,56

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALSARTAN NUCLEUS
è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15195

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 2727 del 14 novembre 2011

Medicinale: VALSARTAN RANBAXY
TITOLARE AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano - Italia
Confezione
"40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617019/M (in base 10) 16RK1V (in base 32)
Confezione
"40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617021/M (in base 10) 16RK1X (in base 32)
Confezione
"40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617033/M (in base 10) 16RK29 (in base 32)
Confezione
"40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617045/M (in base 10) 16RK2P (in base 32)
Confezione
"40 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617058/M (in base 10) 16RK32 (in base 32)
Confezione
"40 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617060/M (in base 10) 16RK34 (in base 32)
Confezione
"80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617072/M (in base 10) 16RK3J (in base 32)
Confezione
"80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617084/M (in base 10) 16RK3W (in base 32)
Confezione
"80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617096/M (in base 10) 16RK48 (in base 32)
Confezione
"80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617108/M (in base 10) 16RK4N (in base 32)
Confezione
"80 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617110/M (in base 10) 16RK4Q (in base 32)
Confezione
"80 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617122/M (in base 10) 16RK52 (in base 32)
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617134/M (in base 10) 16RK5G (in base 32)
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617146/M (in base 10) 16RK5U (in base 32)
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617159/M (in base 10) 16RK67 (in base 32)
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617161/M (in base 10) 16RK69 (in base 32)
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617173/M (in base 10) 16RK6P (in base 32)
Confezione
"160 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/AL/PA/AL
AIC n. 040617185/M (in base 10) 16RK71 (in base 32)
FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film
COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo:
40 mg, 80 mg, 160 mg di valsartan
Eccipienti:
40 mg:
Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
crospovidone

silice colloidale anidra

magnesio stearato

amido di mais pregelatinizzato (origine vegetale)

talco.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, talco, macrogol 4000, ferro ossido giallo (E172).

80 mg, 160 mg:

Nucleo della compressa:

Cellulosa Microcristallina

crospovidone

silice colloidale anidra

magnesio stearato

amido di mais pregelatinizzato (origine vegetale)

talco.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, talco, macrogol 4000, talco, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172)

Rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, talco, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido nero (E172)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:

Ranbaxy Laboratories Limited

Paonta Sahib, District Sirmour, Himachal Pradesh 173025

India

CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary

Irlanda

Centre Specialites Pharmaceutiques

Z.A.C des Suzots, 35 rue de la Chapelle – 63 450 Saint-Amand-Tallende

Francia

Terapia SA

124 Fabricii Street, Cluj-Napoca, 400632

Romania

CONTROLLO LOTTI:

Farmalyse B.V.

Pieter Lidftinckweg 2, 1505 HX Zaandam

Paesi Bassi

Wessling Hungary Ltd.

H-1047 Budapest, Foti ut 56.,

Ungheria

RILASCIO DEI LOTTI:

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen

Germania

PRODUTTORE PRINCIPIO ATTIVO:

Ranbaxy Laboratories Limited

ToansaDistrict District Ropar Punjab144 533

India

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Ipertensione

Trattamento dell'ipertensione nei bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.

Insufficienza cardiaca

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica nei pazienti adulti quando non possono essere usati gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere usati i beta-bloccanti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/AL/PA/AL

AIC n. 040617019/M (in base 10) 16RK1V (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 4,32

Confezione

"80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL

AIC n. 040617084/M (in base 10) 16RK3W (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 5,75

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 10,79

Confezione

"160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL/PA/AL

AIC n. 040617146/M (in base 10) 16RK5U (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 7,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 13,56

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALSARTAN RANBAXY

è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15196

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ferrara, con deliberazione n. 140 dell'8 novembre 2011, ha nominato Conservatore del Registro delle Imprese la dottoressa Elena Cassani, con decorrenza 16 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

11A15214

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Newcastel-on-Tyne (Gran Bretagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Armando Angelucci, Agente Consolare onorario in Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste dí rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A14909

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Hull (Gran Bretagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Stefano Enrico Mario Lucatello, Agente Consolare onorario in Hull (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Hull;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Hull;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A14910

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Nottingham (Gran Bretagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Valeria Passetti, Vice Console onorario in Nottingham (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Nottingham;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Nottingham;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A14911

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Liverpool (Gran Bretagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

La Sig.ra Nunzia Di Cristo in Bertali, Console onorario in Liverpool (Gran Bretagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Liverpool;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Liverpool;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A14912

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, firmato a Doha il 14 gennaio 2007.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, firmato a Doha il 14 gennaio 2007.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 giugno 2011, n. 86, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2011.

In conformità all'art. 7, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 3 ottobre 2011.

11A14913

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3576
Yen	104,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,475
Corona danese	7,4426
Lira Sterlina	0,85805
Fiorino ungherese	305,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	4,4200
Nuovo leu romeno	4,3643
Corona svedese	9,1606
Franco svizzero	1,2378
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8200
Kuna croata	7,4950
Rublo russo	41,8304
Lira turca	2,4686
Dollaro australiano	1,3479
Real brasiliano	2,4043
Dollaro canadese	1,3879
Yuan cinese	8,6273
Dollaro di Hong Kong	10,5719
Rupia indonesiana	12244,66
Shekel israeliano	5,0525
Rupia indiana	69,5840
Won sudcoreano	1546,23
Peso messicano	18,5448
Ringgit malese	4,2907
Dollaro neozelandese	1,7800
Peso filippino	58,927
Dollaro di Singapore	1,7579
Baht tailandese	42,072
Rand sudafricano	11,0814

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A15345

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3458
Yen	103,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,598
Corona danese	7,4426
Lira Sterlina	0,86000
Fiorino ungherese	307,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7038
Zloty polacco	4,4469
Nuovo leu romeno	4,3628
Corona svedese	9,1795
Franco svizzero	1,2375
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8405
Kuna croata	7,4925
Rublo russo	41,8596
Lira turca	2,4812
Dollaro australiano	1,3614
Real brasiliano	2,4257
Dollaro canadese	1,3937
Yuan cinese	8,5613
Dollaro di Hong Kong	10,4824
Rupia indonesiana	12143,28
Shekel israeliano	5,0300
Rupia indiana	70,3920
Won sudcoreano	1539,58
Peso messicano	18,7268
Ringgit malese	4,2869
Dollaro neozelandese	1,7945
Peso filippino	58,407
Dollaro di Singapore	1,7526
Baht tailandese	41,989
Rand sudafricano	11,1652

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A15337

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 novembre 2011 è stato nominato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011, il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it

11A14914

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate».

Nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 1° settembre 2011, è apportata la seguente correzione: alla pagina 21, prima colonna, all'art. 45, comma 8, ultima alinea, il riferimento all'art. 36, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* deve correttamente intendersi effettuato all'art. 37, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

11A15336

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-277) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.